



COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)

**Regolamento per la disciplina
del canone di concessione per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate**

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 30/04/2021

Articolo 1 – Disposizioni generali	3
Articolo 2 – Presupposto del canone	3
Articolo 3 – Funzionario Responsabile	3
Articolo 4 – Domanda di occupazione	3
Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	3
Articolo 6 – Classificazione delle strade	4
Articolo 7 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla classificazione delle strade	4
Articolo 8 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	4
Articolo 9 – Occupazioni abusive	4
Articolo 10 – Soggetto passivo	5
Articolo 11 – Esenzioni	5
Articolo 12 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee ricorrenti	5
Articolo 13 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee non ricorrenti (spuntisti).....	6
Articolo 14 – Accertamento e riscossione coattiva	6
Articolo 15 – Rimborsi	6
Articolo 16 -- Sanzioni	6
Articolo 17 – Attività di recupero	7
Articolo 18 – Regime transitorio.....	7
Articolo 19 – Disposizioni finali	7
ALLEGATO A).....	8

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al presente Regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone Unico Patrimoniale di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della medesima legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree indicate all'articolo 1 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento dell'organo competente è nominato il Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle autorizzazioni, concessioni, riscossioni e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite all'interno dell'ente come segue:
 - a. per le concessioni continuative delle aree allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
 - b. per le concessioni occasionali (spuntisti) alla Polizia Municipale.
2. Una parte delle suddette funzioni può essere affidate a terzi.

Articolo 4 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina dei mercati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 05/11/2019.

Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. L'applicazione dei coefficienti di correzione può determinare variazioni alla tariffa base nei limiti previsti dal comma 843 della Legge 160 del 2019.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, o in mancanza alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Si considera valida la classificazione adottata nel Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di Esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla classificazione delle strade

1. Per le occupazioni temporanee alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade appartenenti alla 2^a categoria la tariffa è ridotta in misura del 20 %.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 8 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard giornaliera indicata nell'articolo 1, comma 842, della legge n. 160 del 2019 applicando, per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista al comma 1, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
5. Per le annualità successive all'entrata in vigore del presente regolamento il coefficiente riferito all'elemento di cui alla lettera d) dell'art. 5 comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 10 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 3 ore che occupino una superficie inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 12 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee ricorrenti

1. Il canone per le occupazioni temporanee ricorrenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a € 0,50 e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

7. Con provvedimento dell'organo competente i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 13 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee non ricorrenti (spuntisti)

1. Il versamento del canone va eseguito contestualmente all'autorizzazione all'occupazione dell'area applicando la tariffa individuata nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore € 0,50 e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 se disponibile.

Articolo 14 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 15 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
4. Non si dà luogo a rimborsi di importi inferiori e/o uguale a 15,00 Euro.

Articolo 16 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 14 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Articolo 17 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

Articolo 18 – Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento salvo revisione se necessaria in applicazione del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione del regolamento i termini di pagamento in esso indicati possono essere differiti con Deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento ed in particolare il regolamento transitorio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 dell'11.02.2021.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A)

ALLEGATO A	
TARIFFE DEL CANONE MERCATALE	
Anno 2021	
TARIFFA BASE ANNUALE ex.lege	30,00 €
TARIFFA BASE GIORNALIERA ex.lege	0,60 €
COEFFICIENTE RIFERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA	
Attività commerciale	1
Altre attività	1
COEFFICIENTE RIFERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA'	
Attività commerciale	0,32
Altre attività	0,32
COEFFICIENTE CATEGORIA STRADE	
Categoria prima	1
Categoria seconda	0,8
Tariffa giornaliera	0,60 €
Tariffa oraria, per massimo 9 ore	0,067 €
OCCUPAZIONE TEMPORANEA GIORNALIERA	
Strade Categoria prima	0,60 €
Strade categoria seconda	0,48 €
OCCUPAZIONE TEMPORANEA ORARIA	
Strade Categoria prima	0,067 €
Strade categoria seconda	0,053 €
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% (art.8, comma 2, Regolamento comunale)	
Per le occupazioni temporanee non ricorrenti il versamento del canone è fissato nel minimo di Euro 6,00 (art. 13 comma 1, Regolamento comunale)	